

(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72	Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
Data: 29/12/2022	- IMU ANNO 2023 -

L'anno (2022) il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 17:45 nei modi di legge, si è riunito nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano:

	Presente		Presente
BUSSAGLI DAVID	SI	AMBROSIO GIACOMO	SI
NASTASI STEFANO	SI	BORRI BRUNO	SI
CIBECCHINI FRANCESCO	SI	GALLIGANI RICCARDO	SI
CIPRIANI GIUDITTA	NO	SPRUGNOLI LUCA	NO
BRUNI ILENIA	SI	MENGOLI MATTEO	NO
LAZZERI SILVIA	NO	MARINIELLO DANIELE	SI
GALLERINI FRANCO	SI	DE SANTI SIMONE	SI
CECCHERINI DANIELA	NO	MESCE IRENEO	SI
MASI DANIELA	SI		

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 5

Partecipa il Vice Segretario: Valentina Pappalardo

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Salvadori Susanna, Carrozzino Fabio, Berti Nicola, Borgianni Enrica

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Franco Gallerini, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Bruni Ilenia, Mariniello Daniele, Mesce Ireneo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



(Provincia di Siena)

Il Presidente del Consiglio Comunale dà atto che trattandosi di argomenti connessi, l'illustrazione ed il dibattito sarà unitario per questa delibera e per le delibere CC nn. 71, 73 e 74 dell'odierna seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la nuova IMU a decorrere dal 01.01.2020;

CONSIDERATO che il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina per la disciplina della nuova IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della nuova IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato ad IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopradetta normativa, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e , dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO come i commi da 744 a 755 della sopra citata Legge di bilancio 2020 fissano le aliquote applicabili ad ogni singola fattispecie imponibile (abitazioni principali di categoria cat. A1, A8, A9, fabbricati rurali ad uso strumentale, beni merce, immobili del gruppo cat. D, terreni agricoli, altri immobili, ecc.) indicando espressamente i margini di manovra dell'Ente in aumento o diminuzione, tramite lo strumento della delibera del Consiglio Comunale, fino ad un eventuale possibile azzeramento delle stesse aliquote;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dello 1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili TASI, di cui al comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorre dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

(Provincia di Siena)

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

DATO ATTO che ad oggi non risulta essere stato emanato detto Decreto che avrebbe dovuto approvare il nuovo prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18.02.2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile a seguito dell'approvazione di detto Decreto;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvo proroghe;

RILEVATO che la pubblicazione di cui sopra prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 ed il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, salve proroghe;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate risulta opportuno approvare le misure di aliquote IMU per l'anno 2023;

RILEVATO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla nuova IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212, "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 1, comma 13 della Legge n. 208/2015, che dispone che l'esenzione dall'IMU (di cui all'art. 7 comma 1 lett. h del D.Lgs. n. 504/1992) per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o collinari, si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14/06/1993 n. 9:

DATO ATTO che, in base alla suddetta circolare, il Comune di Poggibonsi risulta essere "parzialmente delimitato" (con annotazione "PD") e che pertanto l'esenzione opera solo su parte del territorio comunale, ferma restando invece l'esenzione totale dei terreni agricoli purchè posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP a prescindere dalla zona di ubicazione;

DATO ATTO che questa Amministrazione intende considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che non risulti locata;

VISTO il comma 753 della stessa Legge di bilancio 2020 in cui viene confermato quanto indicato nell' 1 comma 380 lett. f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013), con il quale si stabilisce che "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento";

VISTA la Delibera di questo organo n. 52 del 22 settembre 2022 con la quale venivano approvate le aliquote per l'anno 2022;

VISTO l'art. 1, comma 751 della Legge 27.12.2019 n. 160, legge di Bilancio 2020, con la quale, a decorrere dal 01.01.2022 si prevede l'esenzione da IMU dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, restando obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

(Provincia di Siena)

VISTO l'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

UDITO l'intervento del Consigliere Nastasi Stefano in merito al presente atto e visto il dibattito consiliare conservato in atti, che verrà trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali ai fini dell'approvazione;

Con voti:

Favorevoli	10	Gruppo Consiliare "PARTITO DEMOCRATICO" (Bussagli D., Nastasi S., Cibecchini F., Bruni I., Gallerini F.) Gruppo Consiliare "VIVACIT(T)A'" (Masi D., Ambrosio G.) Gruppo Consiliare "POGGIBONSI PUO'" (Borri B.) Gruppo Consiliare "AVANTI POGGIBONSI" (De Santi S., Mesce I.)
Contrari	2	Gruppo Consiliare "POGGIBONSI NUOVA" (Galligani R., Mariniello D.)
Astenuti	0	

DELIBERA

- 1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
- 2. di fissare, con effetto dal 1° Gennaio 2023, la seguente articolazione di aliquote e detrazioni da applicarsi, per Imposta Municipale Propria (IMU), ai soggetti passivi sulla base imponibile determinata ai sensi della Legge n. 160 del 27.12.2019, Legge di Bilancio 2020:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA %	DETRAZIONE €
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT.	0,60	200,00
A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze		
C/2 C/6 C/7		
Esenti altre categorie ab.		
Principale.		
Abitazioni e relative pertinenze	0,94	
concesse in locazione secondo le		
disposizioni dell'art. 2, comma 3		
della Legge n. 431/1998		
(locazioni a canone concordato)		
Abitazioni (e pertinenze, una per	1,04	
ogni categoria catastale C2, C6,		
C7) concesse in comodato		

(Provincia di Siena)

gratuito a parenti di 1° grado (genitori/figli) così come configurato nella Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016):	
FABBRICATI nelle cat. A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	1,14
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	0,10
BENI MERCE nelle cat. A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	ESENTI
ALTRI BENI MERCE	ESENTI
FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSO D/10)	1,06
TERRENI AGRICOLI soggetti a pagamento	0,76
ALTRI IMMOBILI	1,06
AREE FABBRICABILI	1,06

- 3. di stabilire che sono assimilate ad abitazione principale, oltre alle unità di cui all'art. 1 comma 741 lett. c) della legge n. 160/2019 anche l'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa no risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 4. di stabilire che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
- 5. indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DIgs 267/2000.



(Provincia di Siena)

Il Presidente Franco Gallerini Il Vice Segretario Valentina Pappalardo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.